



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

69/2025

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello, in materia di responsabilità, nel giudizio iscritto al n. **60506** del registro di segreteria, promosso da:

ALIMONTA Adriano (c.f. LMNDRN67C14L174U), nato a Tione di Trento (TN) il 14 marzo 1967 e residente in Pinzolo (TN), alla Via Pradalago, n. 33, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dagli Avv. Nicola Stolfi (c.f. STLNCL61H05H612I), Prof.ssa Loredana Nada Elvira Giani (c.f. GNILDN69B53G942U), Prof. Aristide Police (c.f. PLCRTD68E10F839F), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Aristide Police in Roma, al Viale Liegi, n. 32, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata

aristidepolice@ordineavvocatiroma.org ed al numero di fax 06/99291244 -
appellante;

nei confronti di

- **Ezio PARISI** (PRSZEI63D10H330P), **Andrea PANELATTI** (PNLNDR82C24L174R), **Andrea TOMASELLI** (TMSNDR87L10B006U),
Luca BERTOLLA (BRTL CU79T17L378N) e **Giovanni CURZEL** (CRZGNN71L16E565C), tutti rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado dall'Avv. Nicola Stolfi (c.f. STLNCL61H05H612I), con studio in Piazza Cesare Battisti, n. 26, Trento (TN) pec: nicola.stolfi@pectrentoavvocati.it - *appellati non costituiti;*
- **Eugenio DELPERO** (DLPGNE56M29C794S), **Walter CAINELLI** (CNLWTR70T16L378K), **Matteo MARSILETTI** (MRSMTT81M12D530A) e **Sandro DE ZOLT** (DZLSDR79P22C372F), tutti rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado dall'Avv. Leonardo Colle (c.f. CLLLRD61S16A757V), con studio in Via Zuppani, n. 5, Belluno (BL), pec: leonardo.colle@ordineavvocatibellunopec.it - *appellati non costituiti;*
- **Werner MATURI** (c.f. MTRWNR79A19L174Y), nato a Tione di Trento (TN) il 19/01/1979 e residente a Pinzolo (TN), Via Castelletto Inferiore, n. 44 - *appellato non costituito;*
- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento, in persona

del Procuratore regionale *pro tempore*, pec: trento.procura@corteconticert.it

- *appellato*;

- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti in persona del
Procuratore Generale *pro tempore*, pec:
procura.generale.appelli@corteconticert.it - *appellato*;

per l'annullamento

della sentenza della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento, n. 78 del 14 ottobre 2022, depositata il 14 ottobre 2022;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 13 marzo 2025, con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore Cons. Donatella Scandurra, l'Avv. Prof.ssa Loredana Nada Elvira Giani per l'appellante e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del V.P.G., Cons. Attilio Beccia, per la Procura generale. Non costituiti Ezio Parisi, Andrea Panelatti, Andrea Tomaselli, Luca Bertolla, Giovanni Curzel, Eugenio Delpero, Walter Cainelli, Matteo Marsiletti, Sandro De Zolt e Werner Maturi.

Svolgimento dei fatti

I. A seguito di esposto, la Procura contabile presso la Sezione Giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento, chiamava in giudizio ALIMONTA Adriano, già Presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Provinciale Trentino (CNSAS-TN), Parisi Ezio, Vice Presidente, Delpero Eugenio, Cainelli Walter,

Panelatti Andrea, Tomaselli Andrea, Marsiletti Matteo, de Zolt Sandro, Bertolla Luca, Curzel Giovanni e Maturi Werner, quali componenti *pro tempore* del Consiglio direttivo del CNSAS-TN), per sentirli condannare al pagamento di € 142.190,00, oltre a rivalutazione e interessi, in favore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Provinciale Trentino (CNSAS-TN) e della Provincia Autonoma di Trento.

L'Ufficio di Procura individuava due poste di danno.

La prima voce, pari ad € 85.580,00, corrispondeva ai compensi complessivamente erogati ad Alimonta in esecuzione di contratti di lavoro a progetto (2014/2015) e di co.co.co. (2016/2017), deliberati dal Consiglio direttivo del CNSAS-TN.

La seconda posta, pari ad € 56.610,00, coincideva con i compensi erogati ad Alimonta per le attività di Tecnico Elisoccorso, Istruttore Provinciale e Guardia Attiva, che la Procura riteneva essere state svolte in situazioni di incompatibilità e di non remunerabilità.

Nel corso del giudizio di primo grado la Sezione territoriale adottava l'ordinanza n. 1/2020, dichiarando la nullità dell'originario atto di citazione per mancanza del requisito di cui all'art. 86, comma 2, lett. c), c.g.c. in ordine all'individuazione e all'indicazione dei criteri per la determinazione del danno, ai fini della definizione del *quantum* risarcitorio e del soggetto danneggiato.

Con atto integrativo il Pubblico Ministero completava le conclusioni e le richieste di condanna formulate con l'atto di citazione. Ai fini dell'individuazione del soggetto danneggiato, la Procura si avvaleva dei

rendiconti 2014/2018 del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, da cui emergeva che l'attività del CNSAS-TN è sostenuta dal finanziamento pressoché totalitario della Provincia Autonoma di Trento. Di conseguenza, l'Ufficio requirente individuava, in via principale, il maggiore beneficiario del risarcimento del danno nella Provincia autonoma di Trento e in misura residuale nel Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Provinciale di Trento. In subordine, indicava, quale unico soggetto danneggiato, il CNSAS -TN.

II. Con sentenza n. 44/2020 la Sezione Giurisdizionale per il Trentino Alto-Adige/Südtirol - Sede di Trento - dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice ordinario.

III. La decisione veniva impugnata dalla Procura regionale.

IV. Con sentenza n. 508/2021 la Prima Sezione centrale d'Appello accoglieva il gravame della Procura regionale, affermando la giurisdizione contabile e rinviando al Giudice di primo grado la definizione del giudizio nel merito.

V. La Procura regionale provvedeva alla riassunzione del giudizio.

VI. La Sezione Giurisdizionale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol - Sede di Trento - in parziale accoglimento della domanda formulata dalla Procura regionale, con sentenza n. 78/2022, condannava, limitatamente alla prima posta di danno:

- in via principale, a titolo di dolo, Alimonta Adriano al pagamento, in favore del CNSAS-TN, della somma di euro 85.580,00, in relazione ai corrispettivi allo stesso erogati in esecuzione di ritenuti fittizi contratti di lavoro a progetto (2014/2015) e di co.co.co. (2016/2017) *“all'evidente fine – ammesso*

dallo stesso Alimonta nei vari Consigli direttivi – di introdurre una forma di compenso stabile per il Presidente dell'associazione” (pag. 36 della sentenza);

- in via sussidiaria, previa escussione del debitore in via principale, Ezio Parisi al pagamento, in favore del CNSAS-TN, di euro 4.000,00 (in misura pari al 10 per cento di quanto corrisposto ad Alimonta per i contratti di lavoro a progetto - 2014/2015), per avere egli *“in virtù del ruolo rivestito nell'associazione, che implicava anche oneri di vigilanza e controllo, ed in qualità di legale rappresentante del CNSAS-TN, omesso in modo gravemente colposo e negligente di constatare la genericità dell'oggetto del contratto e la mancanza di obiettivi specifici legittimanti il riconoscimento dell'indennizzo” (pag. 39 della sentenza);*
- in via sussidiaria, previa escussione del debitore in via principale, i convenuti Ezio Parisi, Luca Bertolla, Giovanni Curzel, Eugenio Delpero e Werner Maturi, quali componenti del Consiglio direttivo del CNSAS-TN, partecipanti alla seduta del Consiglio del 27 ottobre 2016, al pagamento, in favore del CNSAS-TN, della somma complessiva di euro 4.558,00 (da ripartirsi in parti uguali, per euro 911,60 ciascuno), in misura pari al 10 per cento di quanto corrisposto ad Alimonta per i contratti di co.co.co. (2016/2017), per avere essi, a titolo colposo e gravemente negligente, *“autorizzato la conclusione dei contratti di collaborazione, pur a fronte del dibattito e confronto consiliare in merito ai progetti specifici da realizzare, sollevato da alcuni consiglieri, e senza la presentazione, da parte dell'Alimonta, delle relazioni di fine incarico e degli altri elementi di riscontro chiesti in quella sede” (pag. 40 della sentenza).*

La sentenza di prime cure assolveva, viceversa, i componenti del Consiglio direttivo Cainelli Walter, Delpero Eugenio, Panelatti Andrea, Tomaselli Andrea, Marsiletti Matteo e De Zolt Sandro per difetto del nesso causale, trattandosi di contratti di lavoro a progetto per gli anni 2014/2015 perfezionatisi con la firma del Vicepresidente, in qualità di legale rappresentante del CNSAS-TN e che all'epoca poteva effettivamente apparire il collegamento del contratto ad una congrua attività progettuale specifica e straordinaria, mancando, oltretutto, *illo tempore*, la figura del Direttore amministrativo, sicché i consiglieri potevano ragionevolmente ritenere che la mole di attività illustrata dall'Alimonta sarebbe stata eseguita dallo stesso.

Al contempo, i Giudici trentini ritenevano non fondate le richieste attoree riguardanti la seconda posta di danno, pari ad € 56.610,00, relativa a contratti stipulati in asserite situazioni di incompatibilità e di non remunerabilità delle prestazioni rese, in quanto le funzioni operative svolte dall'Alimonta durante il periodo in contestazione risultavano, comunque, coperte dall'autorizzazione rilasciata dal Presidente del CNSAS nazionale con la nota del 19 dicembre 2013, ancorché la richiesta di autorizzazione fosse pervenuta tardivamente e solo a seguito di una nota di richiamo inviata all'Alimonta dal medesimo Presidente CNSAS e in quanto l'art. 54, comma 2, del Regolamento generale CNSAS prevede espressamente che, per i responsabili di struttura ovvero per le figure qualificanti e specializzanti la funzione del CNSAS, possa essere riconosciuta un'indennità sostitutiva, secondo quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento attuativo (approvato dall'Assemblea nazionale in data 15 dicembre 2012).

VII. Avverso la predetta sentenza proponeva appello Alimonta Adriano.

In sintesi, l'appellante – con diverse argomentazioni – sosteneva l'insussistenza dei presupposti della responsabilità erariale, lamentando:

- *“Error in iudicando. – Erroneità della motivazione della sentenza per travisamento delle circostanze di fatto – Falsa applicazione degli art. 54 del Regolamento Generale del CNSAS e dell'art. 3 del Regolamento attuativo dell'art. 54. - Erroneità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui sono stati riconosciuti gli estremi della responsabilità erariale del sig. Alimonta a titolo di dolo e la sussistenza di un nesso causale”,* in quanto la sentenza di prime cure avrebbe erroneamente supposto che le attività per le quali Alimonta ha ricevuto compensi sarebbero riconducibili al normale svolgimento della carica di Presidente del Servizio provinciale; l'appellante assumeva, invece, che dette attività erano da considerare esorbitanti e straordinarie rispetto alle ordinarie incombenze istituzionali del Presidente, oltre che di particolare complessità, tanto da richiedere il coinvolgimento di un qualificato consulente legale e un impegno in termini di tempo e di energie superiore a quello ordinario. Lo stesso ricorrente rilevava, altresì, che la relazione finale della Commissione del CNSAS Nazionale, istituita *ad hoc* per valutare l'operato di Alimonta, avrebbe concluso per la legittimità, in linea di principio, di parte degli emolumenti corrisposti;
- *“Error in iudicando per contraddittorietà, illogicità e difetto di proporzionalità - Erroneità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui riconosce profili di danno nella corresponsione del pagamento rispetto alle prestazioni (effettivamente) svolte dal sig. Alimonta (ed esorbitanti le proprie funzioni*

istituzionali)”, per non avere il Giudice di prime cure tenuto conto delle utilità comunque scaturite dall’operato professionale dell’appellante in adempimento dei contratti contestati.

VIII. La Procura Generale rassegnava le proprie conclusioni, ritenendo i due motivi di impugnazione inammissibili e, comunque, infondati, stante il passaggio in giudicato, per omessa impugnazione di talune delle statuizioni, c.d. autonome, poste a fondamento della condanna censurata.

A riprova del carattere illecito e fittizio dei contratti di lavoro stipulati da Alimonta e del carattere, del tutto vago e generalista, dell’attività a questi demandata, la Procura osservava che non risulta presentata al Consiglio direttivo del CNSAS - Servizio Provinciale di Trento - alcuna relazione sulle attività svolte e che gli asseriti - e comunque indimostrati - vantaggi economici ottenuti dalla struttura fossero in realtà causalmente connessi non già all’attività resa da Alimonta, quanto piuttosto all’attività espletata dal Direttore del Centro Nazionale di soccorso alpino, nominato nel 2015.

IX. In replica alle osservazioni della Procura, veniva depositata memoria difensiva nell’interesse di Alimonta. Ripercorsi i contenuti salienti dei motivi di impugnazione ed esclusa la presunta genericità degli incarichi conferiti, al pari dell’intento elusivo, si evidenziava la non applicazione dell’art. 34, comma 2, del decreto del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117); si insisteva, infine, per l’accoglimento dell’appello con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.

X. All’odierna pubblica udienza, l’Avv. Giani, in rappresentanza dell’appellante Alimonta, ribadiva, con articolate argomentazioni, la richiesta

di accoglimento dell'appello, contestando la decisione di primo grado. Il rappresentante della Procura esponeva diffusamente le conclusioni scritte, reiterando la richiesta di rigetto dell'appello in quanto inammissibile e, comunque, infondato, con conferma della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, va dichiarata, ai sensi dell'art. 93 del codice di giustizia contabile, la contumacia di Ezio Parisi, Andrea Panelatti, Andrea Tomaselli, Luca Bertolla, Giovanni Curzel, Eugenio Delpero, Walter Cainelli, Matteo Marsiletti, Sandro De Zolt e Werner Maturi, nei confronti dei quali risulta regolarmente istituito il contraddittorio.
2. Sempre in via preliminare, va preso atto che la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'Ufficio di Procura, riguardo alla seconda posta di danno, pari ad € 56.610,00, coincidente con i compensi erogati ad Alimonta per le attività di Tecnico Elisoccorso, Istruttore Provinciale e Guardia Attiva, comporta, sostanzialmente, una rinuncia all'azione, con il passaggio in giudicato, *in parte qua*, della pronuncia di primo grado, in assenza di specifica impugnativa da parte della Procura.
3. *In limine litis*, vanno scrutinati i motivi di inammissibilità dell'atto di appello, rilevati dalla Procura generale, laddove si rileva il passaggio in giudicato, per omessa impugnazione, di talune delle statuizioni, c.d. autonome, poste a fondamento della condanna censurata.

La Procura generale rileva che alcuni capi della decisione gravata non sono stati impugnati, pur trattandosi di ragioni autonome della decisione di condanna, con le quali si è ritenuta raggiunta la prova della tesi dell'attore

pubblico riguardo all'omessa allegazione agli atti del processo delle relazioni di fine incarico (che l'Alimonta era tenuto a redigere in forza delle previsioni contrattuali dal medesimo sottoscritto) o alla circostanza *"che dal mese di giugno del 2015 la struttura organizzativa del CNSAS-TN si era dotata di un Direttore, al quale venivano affidate ampie funzioni gestionali, di coordinamento, amministrative, di controllo, consultive e propositive (si vedano gli articoli 29 dello Statuto e 20 Regolamento del CNSAS-TN)"* (pagg. 35 e 36 sentenza impugnata).

L'art. 190, comma 2, del Codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., prevede che il gravame deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

L'atto di appello che non rispetti i principi di chiarezza e specificità espone, dunque, l'appellante, ai sensi dell'art. 190, comma 2, del cod. giust. cont., alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, in considerazione del pregiudizio all'intelligibilità delle questioni, rendendo poco chiara l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, con conseguente violazione della regola di specificità dei motivi di appello.

Nel caso di specie, la difesa di Alimonta, con distinti e articolati motivi di ricorso, ha ben indicato i passaggi logico motivazionali della sentenza, oggetto di gravame, offrendo una diversa lettura dei fatti e delle disposizioni rispetto a quella compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui

sarebbe derivata la violazione della normativa di settore e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Ritiene il Collegio che la tecnica redazionale utilizzata non sia, dunque, causa di inammissibilità dell'atto di appello, in quanto consente, comunque, di individuare le critiche rivolte alla sentenza.

4. La questione all'esame attiene al risarcimento dei danni che la sentenza di primo grado ha riconosciuto al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Provinciale Trentino (CNSAS-TN) - in misura corrispondente ai compensi erogati al Presidente del CNSAS-TN tra il 2014 e il 2017 (€ 85.580,00), in esecuzione di contratti, deliberati dal Consiglio direttivo e sottoscritti dal Vicepresidente, in qualità di rappresentante legale del CNSAS.

Dalla documentazione presente in atti risulta che il Consiglio direttivo nelle sedute:

- del 12/02/2014 ha deliberato *“all'unanimità di riconoscere un compenso al Presidente in conformità a un incarico a progetto ben preciso, dove siano riportati dettagliatamente gli obiettivi e gli oneri organizzativi al di fuori di quanto previsto per l'attività istituzionale, che dovrà essere deliberato annualmente”*;
- del 05/03/2014 ha deliberato, sempre all'unanimità, di attribuire ad Alimonta tramite contratto a progetto un compenso per lo svolgimento per il 2014 di attività al di fuori di quelle istituzionali, in misura pari ad € 20.000,00, al netto degli oneri previdenziali, in ragione del notevole impegno, in termini di tempo e di disponibilità, a ciò richiesto;

- del 30 maggio 2016, a seguito di alcune richieste di chiarimenti, provenienti da alcuni Consiglieri, ha disposto il rinvio della decisione ad altra seduta del Consiglio;
- del 23 giugno 2016, in relazione ad altre reiterate richieste di chiarimenti, ha disposto il rinvio della decisione ad altra seduta del Consiglio;
- del 27/10/2016 ha disposto, nei termini proposti dal Vicepresidente, Parisi, un compenso per il Presidente di € 20.000,00 analogo a quello del precedente mandato “per il presente triennio” anche mediante lo studio, la verifica e la presentazione di proposte volte alla riorganizzazione dell'impianto normativo provinciale in materia di soccorso in montagna ed in ambienti impervi, considerando di comprendere in esso altresì gli opportuni adeguamenti degli assetti giuridici/fiscali nonché degli aspetti gestionali ed operativi dell'ente.

La sentenza di prime cure ha, dunque, accolto parzialmente la domanda attorea, per quanto riguarda la prima posta di danno, relativa ai compensi erogati all'Alimonta, in esecuzione di contratti di lavoro a progetto (2014/2015) e di co.co.co. (2016/2017), e condannato, in via principale, a titolo di dolo, lo stesso Alimonta e, in via sussidiaria, il Vicepresidente e alcuni dei componenti del Consiglio direttivo del CNSAS-TN, per avere il primo (Alimonta) agito consapevolmente e volutamente *contra ius*, in chiara violazione della normativa di riferimento, al fine di superare il principio di gratuità nello svolgimento delle cariche sociali e per avere tutti gli altri omesso, in modo gravemente colposo e negligente, di constatare la genericità dell'oggetto dei singoli contratti, la mancanza di obiettivi specifici legittimanti

il riconoscimento dei compensi, l'assenza delle relazioni di fine incarico e degli altri elementi di riscontro nonostante le reiterate richieste di chiarimenti avanzate in sede consiliare da parte di alcuni consiglieri.

L'impianto motivazionale della sentenza risulta, in questi termini, del tutto corretto e meritevole di conferma.

La normativa di riferimento, applicabile al caso di specie, prevede espressamente la gratuità nello svolgimento delle cariche sociali.

Correttamente, la sentenza di primo grado ha messo in evidenza che in base all'art. 54 del Regolamento Generale del CNSAS (approvato dall'Assemblea nazionale il 22 novembre 2009), le cariche sociali del CNSAS dovevano essere svolte gratuitamente, salvo rimborso spese, e che il secondo comma dello stesso art. 54 prevede la possibilità di attribuire ai responsabili di struttura (ed alle figure qualificanti e specializzanti) un'indennità sostitutiva secondo quanto stabilito da un Regolamento attuativo.

Il Regolamento attuativo e le Linee Guida per l'applicazione del sovra indicato art. 54, in seguito approvati dall'Assemblea nazionale del CNSAS il 15 dicembre 2012, ribadiscono che non può essere riconosciuta la corresponsione di alcuna indennità o gettone di presenza per le cariche sociali elettive del CNSAS *“fatta salva la possibilità di indennizzare determinate attività, in via eccezionale e residuale”* (art. 3), secondo le modalità ivi previste, per il raggiungimento di particolari obiettivi non perseguibili con il normale impegno volontaristico e che, contestualmente, prevedano un impiego di tempo ed energie superiori a quelle richieste dal normale impegno volontaristico, tanto da poter ledere la sfera patrimoniale e lavorativa del

prestatore e, comunque, in un arco temporale ragionevole e motivato, prevedendo la proroga della scadenza fissata solo al verificarsi di fatti oggettivi che ne determinano il rinvio.

In tutti questi casi, l'erogazione dell'indennità resta, comunque, subordinata all'autorizzazione dell'Assemblea nazionale o dell'Assemblea regionale (art. 5).

Nel caso di specie, riguardo al contratto di lavoro a progetto per la *"Riqualificazione gestionale/operativa del CNSAS-TN"*, stipulato in data 1° maggio 2014 tra il Presidente Alimonta e il CNSAS-TN, inerente al periodo maggio/dicembre 2014, la sentenza qui gravata ha ben evidenziato la natura vaga e generica del progetto di *"Riqualificazione Gestionale/Operativa CNSAS-Tn"*, assegnato all'Alimonta, senza alcuna declinazione degli obiettivi assegnati e senza precisazione dello *"stimato arco temporale ragionevole e motivato"* necessario al raggiungimento degli obiettivi (che avrebbero dovuto, ovviamente, essere prefissati).

Né risulta che l'Alimonta abbia redatto a fine anno la relazione conclusiva prevista dal punto 7 del contratto, né che questi abbia esposto l'attività svolta al Consiglio Direttivo del CNSAS Servizio Provinciale Trentino, essendo, anzi, previsto, al successivo punto 8, che *"L'espletamento dell'incarico potrà avvenire ove Adriano Alimonta lo riterrà opportuno"*, rimettendo alla mera volontà dell'interessato lo svolgimento dello stesso, della cui utilità, avuto riguardo al secondo motivo di appello, si può, dunque, ragionevolmente dubitare sia perché privo di riscontro, sia perché ritenuto probabilmente non strettamente necessario, se e in quanto rimesso a valutazioni esclusive dello stesso

Alimonta.

Salvo poi, inspiegabilmente, prevedere, al punto 14, che *“il compenso sarà liquidato anticipatamente in unica rata entro il 31 maggio 2014”*, prima della scadenza del 31 dicembre 2014, senza alcuna verifica dei risultati conseguiti e in assenza della prescritta autorizzazione dell'Assemblea.

Parimenti, non sono indicate le ragioni che avrebbero giustificato il riconoscimento di un'indennità sostitutiva, vale a dire, la necessità di assicurare il raggiungimento di particolari obiettivi non perseguibili con il normale impegno volontaristico, richiedenti un impiego di tempo ed energie superiori a quelle ordinarie, tanto da poter ledere la sfera patrimoniale e lavorativa del prestatore.

Il modello di *“Riqualificazione Gestionale/Operativa CNSAS-Tn”*, affidato ad Alimonta soltanto in data 1° maggio 2014, risulta, per altro verso, perfettamente sovrapponibile e coincidente con il modello operativo di organizzazione, gestione e controllo allargato del CNSAS-TN, realizzato dall'avv. Massimo Viola, su specifico incarico del CNSAS-TN, e conclusosi con la relazione del 16 settembre 2014, al termine di due anni di laboriose attività di studio e di ricerca.

La sentenza trentina ha anche qui ben evidenziato come il predetto contratto, stipulato in data 1° maggio 2014, sia stato (il 1° gennaio 2015) prorogato fino al 31 dicembre 2015, senza precisazione alcuna delle ragioni che avrebbero determinato la proroga e in contrasto con l'art. 3 del Regolamento attuativo, laddove si stabilisce che la proroga della scadenza del progetto possa essere disposta solo *“al verificarsi di fatti oggettivi che ne determinino il*

rinvio”.

Anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti agli anni 2016/2017, risultano privi dei necessari requisiti nei termini sin qui indicati in linea con quelli contenuti nella sentenza di primo grado.

Nonostante le reiterate richieste di chiarimenti, provenienti da alcuni Consiglieri, in seno al rinnovato Consiglio (v. i verbali del 30 maggio e del 23 giugno 2016), da cui risulta che alcuni consiglieri avevano evidenziato che a seguito dell'introduzione della figura del Direttore del Centro Nazionale di soccorso alpino, nominato nel 2015, l'affidamento di ulteriori incarichi ad Alimonta non sarebbe stato necessario, dagli atti emerge che Alimonta non ha fornito ai consiglieri i riscontri richiesti, né la relazione conclusiva dell'attività sino a quel momento svolta e che gli asseriti e, comunque, indimostrati vantaggi economici ottenuti dalla struttura, rivendicati con il secondo motivo di appello, fossero in realtà causalmente connessi non già all'attività resa da Alimonta, quanto piuttosto all'attività espletata dal Direttore.

Dal verbale del 30 maggio 2016 risulta anzi che lo stesso Alimonta aveva sottolineato come la scelta del precedente Consiglio direttivo di deliberare il compenso al Presidente era stata presa anche *“per evitare di camuffare lo stesso con il rimborso chilometrico riservato al Presidente in carica di circa euro 1,00/km”*.

Il contratto tra Alimonta e il CNSAS-TN, stipulato in data 28 ottobre 2016, applicabile (inspiegabilmente) in via retroattiva dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2016, e quello sottoscritto in data 1° gennaio 2017, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017, affidano ad Alimonta, in aggiunta al progetto di riqualificazione gestionale/operativa del CNSAS-TN, anche un'ulteriore

attività inerente allo studio, alla verifica e alla presentazione di *“proposte volte alla riorganizzazione dell'impianto normativo provinciale in materia di soccorso in montagna ed in ambienti impervi anche considerando di comprendere in esso gli opportuni adeguamenti degli assetti giuridico/fiscali nonché degli aspetti gestionali ed operativi dell'ente”*; incarico questo, del tutto, sovrapponibile a quello già affidato all'Avv. Viola.

Anche qui manca agli atti qualsiasi riferimento o relazione conclusiva sull'attività svolta in palese violazione con il dettato normativo di settore e con le prescrizioni contenute nei regolamenti di riferimento.

Né si può ritenere che l'art. 27, comma 5, dello Statuto del CNSAS-Servizio Provinciale, nello stabilire che *"Al Presidente può essere attribuita dal Consiglio Direttivo un'indennità di carica oltre al rimborso delle spese"*, possa offrire elementi utili a favore dell'appellante.

Correttamente, la sentenza di prime cure ha già ben messo in evidenza, con motivazioni che si condividono e dalle quali non vi è motivo per discostarsi, come l'indennità di carica al Presidente risulti, per sua stessa natura, essere emolumento affatto distinto dal corrispettivo contrattuale, di cui si è sinora trattato e della cui vigenza, in pendenza della procedura di approvazione dello Statuto da parte del Consiglio nazionale CNSAS, non vi è agli atti evidenza, fermo restando che anche per tale tipo di indennità l'art. 15 dello stesso Statuto stabilisce, tra l'altro, che *“L'attribuzione e la quantificazione di ogni indennità deve essere stabilita e poi materialmente corrisposta solo in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme statutarie e regolamentari del CNSAS-TN”*.

Per tutte le considerazioni sin qui esposte, la sentenza di primo grado merita,

dunque, di essere confermata sia per quanto concerne le statuizioni di condanna nei confronti di Alimonta, del Vicepresidente e di quei componenti del Consiglio direttivo che hanno partecipato ai deliberati consiliari, sia per quanto riguarda le decisioni di proscioglimento di quei componenti consiliari, che, all'epoca, nel momento in cui non era stato ancora nominato il Direttore amministrativo, potevano ragionevolmente ritenere che la mole di attività illustrata dall'Alimonta sarebbe stata eseguita dallo stesso, sia per quanto riguarda, infine, la qualificazione soggettiva che ha caratterizzato il comportamento dei singoli, il loro concorso causale alla realizzazione dell'illecito nonché la ripartizione degli addebiti nelle percentuali indicate in primo grado.

Sul piano del nesso causale, si condividono le statuizioni della sentenza di primo grado, laddove si assume che *“la partecipazione causale di Alimonta al danno non sta nella percezione del compenso in sé, ma nella deliberazione dello stesso alla quale egli ha partecipato, pur formalmente astenendosi dalle votazioni, illustrando in seno alla discussione consiliare una situazione obiettivamente diversa da quella che contrattualmente è stata poi definita”* (pag. 37 della sentenza) e si definisce (o si nega) il concorso causale gravemente colposo degli altri consiglieri alla realizzazione del danno, in ragione dell'apporto causale di ciascuno di essi.

Non si possono, dunque, ritenere fondati i motivi di appello, con cui il ricorrente lamenta, in sintesi, un'errata interpretazione dei fatti di causa e della normativa di settore, ovvero la mancata valutazione delle utilità comunque conseguite.

Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene, infatti, che la

sentenza di primo grado si baserebbe esclusivamente sulla presunta influenza che il Presidente avrebbe esercitato sul Consiglio direttivo, nonché sull'assunto per cui Alimonta non avrebbe svolto alcuna attività gestoria esorbitante rispetto alla propria carica.

Il motivo è infondato.

La stessa Relazione finale, adottata dalla Commissione ex art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplinare CNSAS, datata 4 novembre 2017, presente in atti, si riferisce, in particolare, per la parte che qui interessa (il punto 2), alla legittimità dei compensi percepiti dal Presidente come Tecnico di Elisoccorso e come Istruttore regionale, sui quali si è formato giudicato.

La riferita non applicazione al caso di specie dell'art. 34, comma 2, del decreto del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che esclude l'applicazione di un compenso ai componenti degli organi sociali e che sembrerebbe così ammettere entro certi limiti la possibilità di conferire un compenso agli organi sociali, conferma le previsioni sin qui analizzate, senza, tuttavia, aggiungere ulteriori elementi a favore dell'appellante, una volta verificato che il Regolamento attuativo e le Linee Guida per l'applicazione dell'art. 54 del Regolamento generale CNSAS, approvati dall'Assemblea nazionale del CNSAS il 15 dicembre 2012, ribadiscono che non può essere riconosciuta la corresponsione di alcuna indennità o gettone di presenza per le cariche sociali elettive del CNSAS *“fatta salva la possibilità di indennizzare determinate attività, in via eccezionale e residuale”* (art. 3).

I Giudici di primo grado hanno, in definitiva, perfettamente interpretato la normativa di settore, alla luce della documentazione presente in atti,

evidenziando, nei termini sin qui indicati, con ulteriori argomentazioni, tutte pienamente condivisibili, i profili di illiceità e di irregolarità dei contratti stipulati tra Alimonta e il CNSAS-TN; le incongruenze contrattuali con le disposizioni regolamentari; l'assenza di qualsiasi riscontro alle richieste (legittimamente) formulate dai consiglieri; la sovrapponibilità degli incarichi affidati ad Alimonta con quelli attribuiti a un consulente esterno; la sussistenza, in definitiva, di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo contabile in capo ai singoli condannati, tanto con riferimento all'elemento oggettivo, quanto a quello soggettivo e al nesso causale; l'assenza delle asserite (e indimostrate) utilità scaturite dall'operato professionale dell'appellante in mancanza di fondati elementi di riscontro delle attività asseritamente rese, rivendicate con il secondo motivo di gravame.

Proprio con riferimento alle rivendicate utilità, la giurisprudenza contabile è univoca nel ritenere che spetta al convenuto nei giudizi di responsabilità erariale fornire la prova della c.d. *compensatio lucri cum damno*; prova, che nel caso di specie, risulta del tutto assente.

Si è invero, in più occasioni, affermato che *“i vantaggi conseguiti costituiscono fatti, da accertare con il criterio di una valutazione ex post, il cui onere probatorio, sia per la sussistenza che per la quantificazione, incombe sul convenuto, in base al tradizionale riparto previsto dall'art. 2697, comma 1, c.c., risolvendosi la richiesta di “compensatio lucri cum damno” in un'eccezione in senso proprio, relativa alla sussistenza di un fatto di natura modificativa del diritto risarcitorio azionato in giudizio (Sez. I App., sent. n. 52/2024). I medesimi vantaggi non devono, infine, concretizzarsi in ipotetici risparmi, dovendo comportare un arricchimento reale (Sez.*

Il App., sent. n. 152/2020" (Sez. II App., sent. n. 65/2024).

L'appello va, in definitiva, rigettato e parte appellante va condannata al pagamento delle spese del giudizio, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'appello, definitivamente pronunciando:

- dichiara, ai sensi dell'art. 93 del codice di giustizia contabile, la contumacia di Ezio Parisi, Andrea Panelatti, Andrea Tomaselli, Luca Bertolla, Giovanni Curzel, Eugenio Delpero, Walter Cainelli, Matteo Marsiletti, Sandro De Zolt e Werner Maturi;

- rigetta l'appello promosso da **ALIMONTA Adriano** nel giudizio iscritto al **n. 60506** del registro di segreteria.

Condanna l'appellante alle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 144,00 (*centoquarantaquattro/00*).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempienti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 13 marzo 2025.

II CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Donatella SCANDURRA

IL PRESIDENTE

F.to Enrico TORRI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12/05/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI